

Regolamento di valutazione

2026

*Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 28 maggio 2019
(delibera n. 7) e successive modificazioni.*



SCUOLA ITALIANA
CRISTOFORO COLOMBO



Indice

Premessa	4
Cosa intendiamo per valutazione?	4
Cosa valutiamo?	5
Fondamentazione normativa	6
Riferimenti normativi	8
Tipologia e modalità delle prove	10
Criteri per l'organizzazione delle prove di valutazione	11
Prove di recupero	16
Piani Didattici Personalizzati (PDP) e Piani Educativi Individualizzati (PEI)	16
Criteri di valutazione del comportamento intermedia e finale	17
Criteri di valutazione degli apprendimenti nella valutazione intermedia e finale	26
Corrispondenza voto/giudizio	28
Criteri per lo svolgimento dello Scrutinio	30
Criteri di ammissione: frequenza alle lezioni	31
Limite delle assenze (normativa argentina) In conformità con la normativa argentina, si stabilisce che il numero massimo di assenze consentite è pari a venti (20). Superato tale limite, sarà necessario verificare che non venga oltrepassata la soglia dell'85% del monte ore previsto per ciascuna disciplina.	
32	
Limite delle assenze (normativa italiana)	33
Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato del 1° ciclo	35
Criteri di ammissione alla classe successiva nel 2° ciclo	36
Autonomia del Consiglio di Classe e criteri di riferimento	37
Esami di recupero dei debiti formativi	37
Criteri di attribuzione del Credito Scolastico	38
Punteggi attribuibili per il credito scolastico	38
Criteri deliberati dal Collegio dei Docenti	39
Criteri per l'attribuzione del credito formativo	40
Valutazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro	42
(Cfr. la Nota MIUR n. 9750 del 8 de octubre de 2015, la Nota MIUR n. 7194 del 24 de abril de 2018, decreto n.226 del 12 de noviembre de 2024)	42
Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo	42
Casi particolari	43
Conseguimento del titolo di Bachiller	43





Premessa

Cosa intendiamo per valutazione?

La valutazione è un processo fondamentale nell'educazione che accompagna lo studente e la studentessa durante l'intero percorso formativo — con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dell'apprendimento — e supporta il docente nelle sue strategie di insegnamento.

Come stabilito dall'ordinanza ministeriale 92/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione italiano, la valutazione è sempre legata agli obiettivi del piano dell'offerta formativa e ha come scopo centrale quello di sviluppare nello studente una responsabilità sempre maggiore rispetto al proprio processo di apprendimento, in coerenza con l'indirizzo liceale scelto.

La valutazione è un processo che si estende a tutte le componenti e le attività del percorso formativo. All'interno del processo di insegnamento e apprendimento, ha il ruolo fondamentale di raccogliere le informazioni necessarie per calibrare l'azione del docente e l'apprendimento dell'alunno/a (Ravela et al., 2017).





Cosa valutiamo?

A. L'apprendimento

L'apprendimento è inteso come la costruzione di saperi significativi, ovvero la capacità degli studenti di collegare le nuove conoscenze a quelle pregresse, conferendo loro senso e funzionalità in situazioni nuove, diverse e contestualizzate. Si valuta il raggiungimento degli obiettivi prefissati da ogni disciplina, con particolare attenzione al processo di apprendimento e non solo al prodotto finale, considerando il percorso e l'evoluzione di ogni studente a partire dal proprio livello di partenza individuale. In quest'ottica, la valutazione è orientata a valorizzare apprendimenti autentici, intesi come quelli messi in gioco in situazioni significative, complesse e vicine alla realtà, che richiedono l'integrazione di conoscenze, abilità e attitudini. In questo quadro, la valutazione svolge una funzione formativa e regolatrice, fornendo informazioni rilevanti per il miglioramento continuo degli apprendimenti. Viene inoltre contemplato lo sviluppo della metacognizione, intesa come la capacità dello studente di riflettere sul proprio processo di apprendimento, riconoscere le strategie utilizzate, identificare le difficoltà e assumere progressivamente un ruolo sempre più attivo e responsabile.

B. Il comportamento

Il comportamento è inteso come il raggiungimento degli obiettivi legati allo sviluppo delle competenze civiche: comprende l'atteggiamento dell'alunno/a, il livello di rispetto verso le persone, le norme e le regole condivise, nonché verso l'ambiente scolastico. La valutazione degli aspetti comportamentali tiene conto, oltre alle eventuali osservazioni di ogni singolo docente, dei seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e comportamento, frequenza.





- **L'impegno** si riferisce alla dedizione verso le attività proposte in ambito scolastico, alla capacità di organizzare il proprio lavoro, alla costanza e disciplina, alla puntualità e allo svolgimento dei compiti.
- **La partecipazione** è l'insieme degli atteggiamenti dell'alunno/a nel suo rendimento complessivo durante le ore di lezione, nelle attività laboratoriali e negli spazi di ampliamento dell'offerta formativa.
- **La socialità e il comportamento** si intendono come il rispetto per l'ambiente scolastico, le norme di convivenza, tutte le componenti della comunità educativa, le consegne e i ruoli.
- **La frequenza** è intesa come l'assiduità nella presenza in classe.

Fondamento

Secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 1530/73 e successive modifiche, la valutazione:

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti e delle studentesse;
- deve avere finalità formativa ed educativa e, al contempo, contribuire al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- deve fondarsi su modalità e strumenti di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguati all'accertamento dei risultati di apprendimento, in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all'obbligo di istruzione, con le Indicazioni Nazionali, con il PTOF e con la personalizzazione dei percorsi educativi;





- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale e nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità ai criteri e alle modalità definiti dal Collegio dei Docenti, al fine di garantire coerenza, omogeneità, equità e trasparenza, nonché la possibilità di documentare gli elementi di giudizio che ne hanno determinato la formulazione;
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie in modo efficace, trasparente e in tempi congrui.

Pertanto, il Collegio dei Docenti, sulla base delle proposte dei Dipartimenti disciplinari, definisce:

- le tipologie e le forme delle prove;
- le modalità di valutazione al termine di ciascun periodo didattico;
- i criteri di valutazione del comportamento degli studenti;
- i criteri di valutazione degli apprendimenti;
- i criteri di ammissione allo scrutinio finale;
- i criteri di ammissione alla classe successiva;
- i criteri di ammissione all'Esame di Stato;
- la valutazione delle competenze acquisite nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ove previsti);
- i criteri di attribuzione del credito scolastico;
- i criteri di valutazione degli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento);
- i criteri di valutazione degli studenti con BES (bisogni educativi speciali).





Riferimenti normativi

Ambito Normativo	Riferimento Legislativo	Note e Contenuti Principali
AUTONOMIA E ORDINAMENTI	D.P.R. n. 275/1999 D.Lgs. n. 297/1994	Regolamento dell'autonomia scolastica e Testo Unico dell'Istruzione.
	D.Lgs. n. 64/2017	Disciplina del sistema della formazione italiana nel mondo (scuole all'estero).
VALUTAZIONE E COMPORAMENTO	Legge n. 150/2024	Riforma del voto in condotta: valutazione in decimi alle medie; il voto di comportamento concorre al credito scolastico.
	D.P.R. n. 122/2009 (aggiornato dal D.P.R. 135/2025)	Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
INCLUSIONE (BES, DSA, DISABILITÀ)	L. n. 104/1992 D.Lgs. n. 66/2017	Norme per l'inclusione e l'assistenza degli alunni con disabilità (PEI).





	L. n. 170/2010 D.M. n. 5669/2011	Norme e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA (PDP).
ESAMI DI MATURITÀ (Riforma 2026)	Legge n. 164/2025 (ex D.L. 127/2025)	Riforma strutturale: l'esame torna a chiamarsi "Esame di Maturità".
	D.Lgs. n. 62/2017 (Art. 12-21)	Disciplina generale come modificata dalla nuova legge di riforma.
	O.M. annuale	Ordinanza Ministeriale specifica per l'anno scolastico in corso.
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO	D.P.R. n. 122/2009 (Art. 14)	Requisito della frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale.
	Risoluzioni locali (Argentina)	Resol. 565/1988 (Nazionale) e Resol. 4181/2014 (GCBA).





Tipologia e modalità delle prove

*Cfr. la Nota MIUR n. 3320 del 9/11/2010,
la C.M. n. 94 del 18/10/2011 y la C.M. n. 89 del 18/10/2012*

In coerenza con la concezione della valutazione come processo formativo, continuo e orientato al miglioramento degli apprendimenti, e partendo dal presupposto che le classi sono eterogenee e composte da studenti con diversi stili di apprendimento, la Scuola Italiana Cristoforo Colombo adotta una pluralità di tipologie valutative, ritenendo che non sia opportuno né pedagogicamente adeguato stabilire un'unica modalità di valutazione per ciascuna disciplina.

La diversità delle tipologie valutative risponde alla necessità di valorizzare in modo integrale gli apprendimenti degli studenti, tenendo conto della pluralità di conoscenze, abilità, competenze e atteggiamenti che ogni disciplina intende sviluppare, nonché dei diversi momenti del processo di insegnamento-apprendimento.

In questo quadro, la valutazione potrà assumere, tra le altre, le seguenti modalità:

- prove scritte;
- prove orali, individuali e/o di gruppo;
- lavori pratici;
- monografie, saggi e produzioni scritte di diversa estensione;
- produzioni multimediali e digitali (presentazioni, podcast, tra le altre);
- esposizioni, dibattiti, presentazioni e discussioni guidate;
- interrogazioni orali;
- progetti integrati e altre forme di produzione.





La selezione e la combinazione delle tipologie valutative saranno definite da ciascun docente nell'esercizio della propria autonomia professionale, in coerenza con:

- le finalità formative della disciplina e gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum;
- le strategie metodologico-didattiche adottate;
- il momento del processo di insegnamento-apprendimento (fasi diagnostiche, formative, intermedie o finali);
- l'indirizzo liceale scelto dallo studente, in quanto le pratiche valutative contribuiscono alla costruzione del profilo formativo specifico di ciascun indirizzo.

La pluralità delle tipologie valutative ha come finalità quella di favorire apprendimenti autentici, promuovere lo sviluppo di competenze comunicative, cognitive e metacognitive e offrire agli studenti molteplici opportunità per dimostrare quanto appreso, nel rispetto dei loro percorsi, dei processi e degli stili di apprendimento individuali.

Criteri per l'organizzazione delle prove di valutazione

Al fine di garantire l'equità, la coerenza delle richieste didattiche e la cura dei percorsi scolastici di ciascuno studente, l'organizzazione delle prove di valutazione non si baserà unicamente sulla tipologia della verifica (scritta, orale, lavoro pratico), ma anche sul livello di complessità, sul carico di studio e sul tempo di preparazione richiesto da ciascuna prova.

In questo senso, si riconosce che non tutte le verifiche — siano esse orali, scritte o pratiche — comportano lo stesso grado di difficoltà né la medesima richiesta in termini di impegno.





Allo stesso tempo, non si presume che il livello di esigenza accademica rimanga invariato lungo tutto il percorso della scuola secondaria, che ha inizio in I Media e si conclude in IV Liceo. Pertanto, ai fini dell'organizzazione quotidiana e settimanale delle verifiche, si stabilisce una classificazione per livelli di complessità, volta a garantire una distribuzione equilibrata delle richieste, adeguata all'età degli studenti e alla fase del percorso scolastico.

A fini organizzativi, le prove di valutazione sono classificate in tre livelli di complessità:

Livello A – Alta complessità

Prove che implicano un carico significativo di studio pregresso, elaborazione concettuale e/o un impegno individuale prolungato.

- Verifica scritta con contenuti da studiare.
- Esposizione orale individuale (interrogazione) su argomenti precedentemente affrontati sia in classe che a casa.
- Lettura di libri interi o di notevole lunghezza con relativa valutazione.
- Interrogazione orale individuale su contenuti da studiare.
- Progetti degli indirizzi artistici.

Livello B – Complessità media

Prove che presuppongono la comprensione dei contenuti, l'applicazione dei saperi e una produzione guidata, con un carico di preparazione moderato.

- Redazione in classe di un tema libero.
- Verifiche a risposta multipla, vero-falso, a risposta chiusa.
- Lavori pratici da consegnare, svolti prevalentemente a casa (tesine, saggi, questionari, produzioni scritte).
- Altre produzioni equivalenti stabilite dal/dalla docente.





Livello C – Complessità minore

Prove di valutazione in itinere, di applicazione o di consolidamento degli apprendimenti, con minor carico di studio pregresso e maggiore accompagnamento da parte del docente.

- Lavori pratici svolti in prevalenza in classe.
- Risoluzione di esercizi (ad esempio in Matematica o Italiano).
- Esposizioni di gruppo, discussione di lavori pratici, attività di *flipped classroom* (classe capovolta).
- Lettura di pagine o materiali brevi con verifica della comprensione.

Al fine di garantire che la programmazione delle verifiche e dei compiti giornalieri e settimanali preveda un equilibrio tra i diversi livelli di complessità — **evitando la concentrazione di prove ad alta richiesta** in un solo giorno o periodo, e **tenendo conto del livello di istruzione, dell'età degli studenti/delle studentesse e della progressione delle richieste lungo il percorso scolastico**, dalla Scuola Media al Liceo — si terranno in considerazione i seguenti riferimenti per livello:

Prima e Seconda Media

Al giorno:

- 1 A (senza la presenza di B o C)
- 1 B + 2 C
- 2 B
- 3 C

A settimana:

- fino a 2 prove di Livello A





- fino a 4 prove di Livello B
- prove di Livello C: senza un limite rigido, a patto che non si concentrino eccessivamente in un solo giorno e rispettando il limite giornaliero.

Terza Media e Prima Liceo

Al giorno:

- 2 A (senza la presenza di B o C)
- 2 B + 1 C
- 1 A + 1 B + 1 C
- 3 C

A settimana:

- fino a 3 prove di Livello A
- fino a 5 prove di Livello B
- prove di Livello C: senza un limite rigido, a patto che non si concentrino eccessivamente in un solo giorno e rispettando il limite giornaliero.

Dalla Seconda alla Quarta Liceo

Al giorno:

- 2 A + 1 C (senza la presenza di B)
- 2 B + 1 C
- 1 A + 1 B + 1 C
- 3 C
- *Si precisa che, nei Licei Artistici, nel caso di consegna di progetti, ci sarà solo una valutazione di complessità A al giorno.*





A settimana:

- fino a 4 prove di Livello A
- fino a 5 prove di Livello B
- prove di Livello C: flessibile, in funzione della programmazione didattica e sempre nel rispetto del limite giornaliero.

È opportuno sottolineare, da un lato, che in tutti i casi il numero massimo di verifiche e lavori a settimana non dovrà comportare il superamento del limite giornaliero; dall'altro lato, in caso di superamento del limite, sarà compito del coordinatore/della coordinatrice di classe e del team direttivo trovare una nuova organizzazione delle prove in accordo con i rappresentanti di classe.

Numero minimo di prove sommative per materia nel quadrimestre: 3 valutazioni — di qualsiasi tipologia — per materia. *(delibera n.2 del Collegio Docenti di Media e Liceo, 10 febbraio 2026)*

Precisazione: si ricorda che l'insegnamento dell'Educazione Civica trasversale ("Educazione Civica Condivisa" nel registro elettronico) non è affidato a un unico docente, ma al Consiglio di Classe: ogni docente affronta nel proprio programma argomenti di tale materia e la valuta ogni quadrimestre.

Prove di recupero

Ogni docente deve esplicitare i criteri di recupero nel proprio programma. Tutti gli esami di recupero devono svolgersi inderogabilmente entro una settimana prima dello scrutinio.





1. **Recupero per assenza:** Consentito solo con certificato medico (entro 72 ore) o giustificazioni istituzionali. In caso di viaggi o assenze ingiustificate, si perde questa possibilità.
2. **Recupero per insufficienza (esame non superato):** A discrezione del docente, specificato nel programma. È un'opportunità unica.
3. **Recupero per debito formativo (per i Licei):** Fino a due prove nel primo quadrimestre; per il secondo quadrimestre, prove a dicembre e febbraio.

Piani Didattici Personalizzati (PDP) e Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Piano Didattico Personalizzato (PDP) È un documento che definisce gli interventi per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Non implica una riduzione degli obiettivi ministeriali. Prevede:

- **Strumenti compensativi:** PC, sintesi vocale, mappe concettuali.
- **Misure dispensative:** Esonero dalla lettura ad alta voce, tempi aggiuntivi per le prove.
- **Patto famiglia-scuola:** Richiede la firma di genitori e docenti, redatto entro il primo quadrimestre.

Le tre macro-aree dei BES:

1. **Disabilità (Legge 104/92)** -> Richiede il PEI (o PPI in Argentina).
2. **Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)** -> Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Richiedono il PDP.
3. **Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.**





Piano Educativo Individualizzato (PEI) È il documento fondamentale per l'inclusione di studenti con disabilità certificata. È redatto dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione) e stabilisce obiettivi, attività e criteri di valutazione personalizzati.

Criteri di valutazione del comportamento intermedia e finale

(Cfr il D.P.R. n. 122 del 22 de junio de 2009, art. 7, e

il D.Lgs. n. 62 del 13 de abril de 2017, art.1, incisos 2 e 3; Ley n. 150 del 1/10/2024)

Premessa

Il voto in condotta (o giudizio di comportamento) valuta il grado di adesione dello studente/della studentessa ai valori di convivenza, responsabilità, rispetto per le persone, per le regole e per l'ambiente scolastico, nonché la sua partecipazione alla vita scolastica e il suo ruolo all'interno del gruppo.

La valutazione del comportamento ha una finalità educativa e formativa, e non esclusivamente sanzionatoria. Pertanto, non si limita alla semplice assenza di comportamenti scorretti, ma valuta anche la capacità di assumersi responsabilità, di collaborare, di rispettare le regole condivise e di partecipare attivamente alla comunità scolastica.

Il voto in condotta è espresso da una qualifica numerica che concorre alla valutazione globale dell'alunno/a e viene determinato sulla base di criteri comuni stabiliti a livello d'Istituto.





Secondo la normativa vigente, la valutazione del comportamento deve:

- fare riferimento allo sviluppo delle competenze civiche;
- avere come punti di riferimento essenziali il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d'Istituto;
- tenere conto del comportamento dell'alunno/a nel suo complesso ed esprimere un giudizio generale sul livello di maturità e di crescita civile e culturale raggiunto durante il periodo oggetto di scrutinio.

Nella Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media), il voto in condotta è espresso in decimi. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Non è prevista l'esistenza di un debito formativo specifico nella scuola media.

Nella Scuola Secondaria di secondo grado (Liceo), il voto in condotta concorre alla determinazione della media generale dei voti.

- **Debito formativo:** un voto pari a 6 in condotta comporta l'assegnazione di un debito formativo, che richiede allo studente di svolgere un elaborato nell'ambito dell'Educazione Civica come attività di recupero. La mancata presentazione di tale lavoro comporta la non ammissione all'anno successivo.
- Per l'ammissione all'Esame di Stato (Maturità), nel caso in cui il voto in condotta sia pari a sei decimi, il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, che dovrà essere discusso durante il colloquio orale. Nel caso in cui il voto in condotta sia inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione all'Esame di Stato.





Solo gli studenti con un voto in condotta pari o superiore a 9 possono accedere al punteggio massimo del credito scolastico, il che incide direttamente sul voto finale dell'Esame di Maturità.

Criteri di valutazione

Durante gli scrutini di metà e fine anno, il docente coordinatore di classe, tenendo conto degli elementi forniti dai colleghi, formula una proposta di voto in condotta per ciascun alunno/a. Tale proposta viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di Classe, che delibera e decide all'unanimità o a maggioranza.





SCUOLA ITALIANA
CRISTOFORO COLOMBO

SCUOLA
SECONDARIA

Voto	Giudizio	Descrittori della valutazione del comportamento
------	----------	---

SCUOLA ITALIANA CRISTOFORO COLOMBO

Paritaria (D.M. 3626-1/3/2004)

Ramsay 2251 . CABA . Argentina / +54 11 4781-0060





5	Insufficiente	<p>Lo studente/la studentessa manifesta un comportamento gravemente inadeguato e non conforme alle norme di convivenza scolastica. Si evidenziano condotte reiterate o episodi di particolare gravità che implicano una mancanza di rispetto verso le persone, l'Istituzione o l'ambiente scolastico, e che possono aver dato luogo a sanzioni gravi o gravissime secondo il Regolamento Disciplinare. Inoltre, si osserva una prolungata assenza di impegno nella vita scolastica, significative difficoltà nell'accettazione delle regole condivise e un ruolo marcatamente negativo all'interno del gruppo classe, che ostacola il normale svolgimento delle attività didattiche.</p> <p>Tale comportamento si evince da uno dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presenza di note disciplinari per episodi gravi (es. bullismo, minacce, vandalismo, consumo o spaccio di sostanze a scuola);• Completo disinteresse per le attività scolastiche (mancanze continue nello svolgimento di compiti, lavori pratici, verifiche);• Continua interruzione delle lezioni e ruolo negativo in classe (presenza di numerosi richiami/note);• Presenza di molte materie insufficienti (più di tre);• Ritardi sistematici (pur non condizionando in modo inappellabile la decisione sul voto in condotta);• Numerose assenze ingiustificate (assenze strategiche).
---	----------------------	--





6	Sufficiente	<p>Lo studente/la studentessa presenta un comportamento caratterizzato da frequenti inosservanze delle norme di convivenza e delle consegne scolastiche. Si registrano atteggiamenti di scarso rispetto, partecipazione irregolare e un impegno incostante nelle attività, che possono aver portato a richiami formali e sanzioni disciplinari come la sospensione. Il ruolo all'interno del gruppo risulta poco collaborativo e il rispetto delle regole richiede ripetuti interventi esterni. Il comportamento raggiunge la soglia minima attesa ed evidenzia la necessità di un supporto educativo più costante.</p> <p>Tale comportamento si evince da uno dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scarso rispetto per gli altri e per l'Istituzione Scolastica;• Uso improprio o irrispettoso dei materiali o delle infrastrutture della scuola;• Reiterati comportamenti scorretti durante lo svolgimento delle lezioni (numerose richiami/note);• Disinteresse per le attività scolastiche (mancanze prolungate nei compiti, lavori pratici, verifiche);• Ruolo negativo in classe (numerose richiami);• Presenza di insufficienze (non più di tre);• Numerose assenze ingiustificate (assenze strategiche);• Ritardi sistematici.
---	--------------------	--





7	Più che sufficiente	<p>Lo studente/la studentessa mostra un comportamento generalmente corretto, anche se non sempre costante. Rispetta le norme di convivenza nella maggior parte delle situazioni, ma presenta atteggiamenti discontinui in termini di partecipazione, interesse e responsabilità. Può registrare richiami disciplinari occasionali e difficoltà puntuali nel relazionarsi con i coetanei o con gli adulti della comunità educante. Il ruolo all'interno del gruppo è adeguato, seppur poco propositivo. Il comportamento soddisfa le aspettative, con evidenti margini di miglioramento.</p> <p>Tale comportamento si evince da uno dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rispetto incostante verso gli altri e verso l'Istituzione scolastica;• Comportamento scorretto durante lo svolgimento delle lezioni;• Disinteresse per alcune discipline; partecipazione selettiva alle attività scolastiche;• Relazioni problematiche con compagni, docenti o personale scolastico;• Numerose assenze;• Numerosi ritardi.
---	----------------------------	--





8	Buono	<p>Lo studente/la studentessa mantiene un comportamento corretto, caratterizzato da un rispetto generale verso le persone, le regole e l'ambiente scolastico. Partecipa in modo regolare alle attività proposte, rispetta le consegne e assume un ruolo collaborativo all'interno del gruppo. Il rispetto delle norme di convivenza è stabile, con scarsi o nulli richiami disciplinari. Si evidenzia una buona capacità di socializzazione e una partecipazione attiva alla vita scolastica.</p> <p>Tale comportamento si evince dal soddisfacimento della maggior parte dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rispetto generale delle norme disciplinari, del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza;• Svolgimento regolare delle consegne;• Interesse e partecipazione alle attività scolastiche;• Ruolo positivo e collaborativo in classe;• Buon lavoro di gruppo;• Frequenza regolare.
---	-------	---





9	Distinto	<p>Lo studente/la studentessa dimostra un comportamento positivo e costante, fondato sul pieno rispetto delle regole, delle persone e dell'Istituzione scolastica. Partecipa attivamente alle attività, si assume responsabilità e collabora in modo costruttivo con il gruppo. Si distingue per l'atteggiamento proattivo, la capacità di dialogo e il contributo al buon clima di lavoro in classe. Non si registrano sanzioni disciplinari e la frequenza è regolare.</p> <p>Tale comportamento si evince dal soddisfacimento della maggior parte dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rispetto generale delle norme disciplinari, del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza;• Svolgimento regolare delle consegne;• Interesse e partecipazione alle attività scolastiche;• Ruolo positivo e collaborativo in classe;• Buon lavoro di gruppo;• Frequenza regolare.
---	-----------------	--





10	Ottimo	<p>Lo studente/la studentessa presenta un comportamento esemplare, caratterizzato da un alto grado di responsabilità, autonomia e impegno nella vita scolastica. Rispetta pienamente le norme di convivenza, partecipa in modo costante e significativo alle attività proposte e riveste un ruolo di riferimento positivo all'interno del gruppo. Si distingue per la capacità di cooperazione, l'atteggiamento solidale e il contributo attivo a un clima scolastico rispettoso e costruttivo. Non registra richiami né sanzioni disciplinari e mantiene una frequenza regolare e responsabile.</p> <p>Tale comportamento si evince dal soddisfacimento della maggior parte dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pieno e totale rispetto delle norme disciplinari, del Regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza (nessuna nota disciplinare);• Piena responsabilità e autonomia;• Svolgimento regolare e puntuale delle consegne;• Forte interesse e partecipazione alle attività scolastiche;• Ruolo ampiamente positivo e collaborativo in classe;• Eccellente lavoro di gruppo;• Frequenza regolare.
----	--------	---





Criteri di valutazione degli apprendimenti nella valutazione intermedia e finale

(Cfr. D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 4, e D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1, commi 1 e 2)

Il Collegio Docenti ha stabilito i seguenti criteri orientativi per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti.

Parametri per la valutazione in ogni singola materia La valutazione finale degli apprendimenti non si riduce al mero calcolo della media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole verifiche. In coerenza con una concezione formativa e autentica della valutazione, si intende che il voto finale debba rendere conto del processo di apprendimento nella sua globalità. Si deve considerare l'evoluzione dello studente nel corso del periodo valutato, il suo punto di partenza, i progressi evidenziati, la capacità di recuperare le insufficienze e il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze proposte dalla disciplina. In questo senso, la valutazione finale costituisce un giudizio fondato, formulato dal docente nell'esercizio della propria autonomia pedagogica, e si basa sull'integrazione delle molteplici evidenze raccolte durante il processo di insegnamento e apprendimento. Tale giudizio può, in maniera motivata, non coincidere strettamente con la media aritmetica dei voti parziali, qualora questa non rifletta adeguatamente il percorso formativo, gli apprendimenti effettivamente raggiunti o l'evoluzione dello studente durante il periodo in esame. Questa prospettiva permette di valorizzare gli apprendimenti autentici, riconoscere i progressi e il consolidamento graduale delle conoscenze, e orientare la valutazione verso la sua funzione educativa e regolatrice, evitando interpretazioni puramente quantitative dei risultati. La valutazione degli apprendimenti in ogni disciplina si basa sull'integrazione di diversi parametri:





a) Evidenze dell'apprendimento disciplinare Si considerano:

- I risultati ottenuti nelle diverse prove proposte dalla materia (verifiche scritte, orali, pratiche, grafiche o altre modalità pertinenti);
- La qualità degli apprendimenti raggiunti, in relazione agli obiettivi, contenuti e competenze definiti per la disciplina;
- L'oscillazione dei voti nel corso del periodo, intesa come indicatore del processo di appropriazione progressiva dei saperi.

b) Processo ed evoluzione dell'apprendimento Si considerano:

- L'evoluzione dello studente a partire dal suo livello di partenza iniziale;
- Il recupero totale o parziale delle insufficienze ottenute nel periodo di valutazione precedente;
- La capacità di applicare, integrare e trasferire gli apprendimenti in situazioni diverse e significative;
- L'autonomia progressiva nello studio e nello svolgimento dei compiti.

c) Impegno nell'apprendimento e partecipazione didattica Si tengono in considerazione:

- L'interesse e la partecipazione all'attività didattica;
- L'impegno nello studio individuale e la costanza nel lavoro scolastico;
- La regolarità nel rispettare le consegne;
- La disponibilità, la cura e l'uso adeguato del materiale scolastico;
- La partecipazione a progetti, attività istituzionali, gare, manifestazioni sportive, culturali o scientifiche, e a progetti per lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento (PCTO/ex Alternanza Scuola-Lavoro), in quanto parte integrante del progetto educativo e del percorso formativo dello studente.





In coerenza con questi parametri, nel programma di ogni disciplina verranno esplicitati i criteri di valutazione e le relative rubriche di valutazione, in relazione agli apprendimenti prioritari e alle verifiche previste.

Corrispondenza voto/giudizio

All'interno della pagella (scheda di valutazione) verranno utilizzati tutti i voti interi dall'1 (uno) al 10 (dieci). I voti esprimeranno i seguenti giudizi:

I voti da 1 a 3 Corrispondono a un giudizio gravemente insufficiente, che indica il mancato superamento della materia o il mancato raggiungimento quasi totale degli obiettivi previsti. Si evidenziano lacune molto significative nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base, che non sono state colmate nel corso del periodo, nonché una marcata difficoltà nell'orientarsi tra i concetti fondamentali della disciplina, nell'organizzare il discorso e nel comunicare in modo comprensibile. Lo svolgimento delle consegne è inesistente o fortemente carente. In caso di annullamento di una prova scritta o orale per plagio o per uso improprio di dispositivi (es. smartphone, appunti non consentiti), la valutazione assegnata in quel frangente ricadrà in questa fascia.

Il voto 4 Corrisponde a un giudizio insufficiente. Lo studente/la studentessa possiede conoscenze frammentarie e superficiali; fatica ad applicare le regole e le procedure di base e commette errori frequenti. L'esposizione è poco chiara e il lessico specifico della materia è limitato o inadeguato. L'impegno e la partecipazione sono scarsi e le consegne vengono svolte in modo saltuario o incompleto.

Il voto 5 Corrisponde a un giudizio di lieve insufficienza (o mediocrità). Le conoscenze dei nuclei fondanti della materia ci sono, ma risultano parziali o mnemoniche. Lo studente/la studentessa riesce ad applicare le procedure di base solo se guidato/a e fatica a fare





collegamenti autonomi. L'esposizione è semplice e il linguaggio tecnico è appena abbozzato. L'impegno è discontinuo e il lavoro domestico non sempre regolare. *In Italia, un voto pari a 5 a fine anno comporta l'assegnazione di un "debito formativo" (sospensione del giudizio) nella scuola secondaria di secondo grado.*

Il voto 6 Corrisponde a un giudizio sufficiente. Lo studente/la studentessa ha acquisito le conoscenze essenziali della disciplina e sa applicarle in situazioni note in modo accettabile, pur con qualche incertezza. L'esposizione è semplice ma corretta, e il lessico di base è adeguato. L'impegno e la partecipazione sono regolari, così come lo svolgimento delle consegne. Raggiunge gli obiettivi minimi prefissati.

Il voto 7 Corrisponde a un giudizio discreto/più che sufficiente. Le conoscenze sono sicure e ben assimilate. Lo studente/la studentessa sa applicare regole e procedure in modo autonomo in contesti noti e comincia a orientarsi anche in situazioni nuove. L'esposizione è chiara, articolata e utilizza in modo appropriato la terminologia specifica. L'impegno, la partecipazione e lo studio individuale sono costanti e proficui.

Il voto 8 Corrisponde a un giudizio buono. Le conoscenze sono ampie e approfondite. Lo studente/la studentessa dimostra buone capacità di analisi e sintesi, riuscendo a fare collegamenti interdisciplinari in modo autonomo. Applica le competenze acquisite in contesti nuovi senza difficoltà. L'esposizione è fluida, ben argomentata e il lessico è preciso e rigoroso. Mostra vivo interesse per la materia e un impegno attivo e propositivo.

Il voto 9 Corrisponde a un giudizio distinto/ottimo. Il quadro delle conoscenze è completo, approfondito e rielaborato in modo personale. Lo studente/la studentessa possiede spiccate capacità critiche e argomentative, risolve problemi complessi in totale autonomia e originalità. L'esposizione è brillante e la padronanza del linguaggio specifico è eccellente. L'impegno e la partecipazione sono continui, responsabili e arricchiscono il clima della classe.





Il voto 10 Corrisponde a un giudizio eccellente. Lo studente/la studentessa ha interiorizzato e rielaborato i contenuti in modo del tutto autonomo, critico e originale, andando anche oltre quanto affrontato in classe. Dimostra una padronanza assoluta delle competenze disciplinari e trasversali, trasferendole con facilità in qualsiasi contesto. L'esposizione è impeccabile, autorevole e ricca. L'impegno è massimo e rappresenta un punto di riferimento molto positivo per l'intero gruppo classe.

Criteri per lo svolgimento dello Scrutinio

D.P.R. n.122 del 22/06/09, art.14 inciso 7; ley 1/10/2024, n. 150)

Come stabilito dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, art. 14, comma 7 e successive modifiche, il Collegio dei Docenti dispone quanto segue:

- A. lo scrutinio non deve essere il risultato di prove specifiche o di verifiche predisposte a tale scopo, ma deve rappresentare la sintesi dell'attività didattica ed educativa, derivante dall'osservazione sistematica dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione degli studenti, andando oltre i risultati delle singole prove;
- B. nello scrutinio finale e/o ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato, si tiene conto dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico, oltre ai risultati delle prove effettuate;
- C. tutti i docenti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo su quanto emerge dalle discussioni relative a ciascuno studente (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 – GDPR, Codice della Privacy aggiornato a settembre 2018 e successive modifiche);
- D. il docente della disciplina ha funzione propositiva e non deliberativa nell'attribuzione del voto; è il Consiglio di Classe che, in virtù della collegialità e della propria autonomia decisionale, attribuisce il voto finale, dopo aver considerato tutti gli





elementi utili alla definizione di un quadro valutativo completo. La proposta di voto finale deriva dalle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e dalle prove relative alle attività di sostegno e recupero svolte;

- E. i voti assegnati dal Consiglio di Classe sono proposti dal docente sulla base di un giudizio motivato, fondato su un congruo numero di prove orali e scritte, debitamente corrette e valutate;
- F. la valutazione del comportamento e il relativo voto di condotta sono espressi in decimi;
- G. l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di secondo grado o all'Esame di Stato deriva dalla valutazione complessiva degli apprendimenti e del comportamento. Un voto di condotta pari a 6 comporta un debito formativo che richiede lo svolgimento di un'attività di Educazione Civica; la mancata consegna comporta la non ammissione alla classe successiva. L'ammissione è inoltre subordinata alla validità dell'anno scolastico, ossia al rispetto dei limiti di frequenza previsti dalla normativa italiana e argentina;
- H. ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 1° settembre 2008, n. 137 e successive modifiche, nella scuola secondaria di secondo grado (Liceo) il voto di condotta concorre alla determinazione della media dei voti e all'attribuzione del credito scolastico (solo gli studenti con voto di condotta pari o superiore a 9 possono conseguire il punteggio massimo);
- I. per la valutazione degli studenti con DSA e BES si applicano le indicazioni contenute nei rispettivi PDP e PEI/PPI.





Criteri di ammissione: frequenza alle lezioni

Premessa La frequenza regolare alle lezioni costituisce un requisito indispensabile per garantire la continuità del processo di insegnamento-apprendimento e per consentire una valutazione valida e fondata degli apprendimenti. In questo senso, la frequenza non è intesa come un mero adempimento amministrativo, ma come una condizione pedagogica che permette di sostenere l'acquisizione progressiva dei saperi e l'accompagnamento del percorso formativo di ciascuno studente.

Come stabilito nel Regolamento di Disciplina, redatto in conformità con la normativa vigente sia nella Repubblica Argentina sia nella Repubblica Italiana, il regime delle assenze è disciplinato secondo i criteri di seguito indicati.

Limite delle assenze (normativa argentina) In conformità con la normativa argentina, si stabilisce che il numero massimo di assenze consentite è pari a venti (20). Superato tale limite, sarà necessario verificare che non venga oltrepassata la soglia dell'85% del monte ore previsto per ciascuna disciplina.

Qualora tale soglia venga superata, è facoltà del Consiglio di Classe valutare ogni singolo caso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si ricorda inoltre che nel computo delle assenze rientrano anche quelle dovute a malattia (delibera n. 9, verbale n. 3/2022).

Nel caso in cui il limite venga superato per motivi gravi e debitamente documentati, allo studente potrà essere proposta la frequenza di un corso di recupero (attivato dalla scuola esclusivamente per le seguenti discipline: Matematica, Fisica, Lingua Castellana e Lingua Italiana), cui seguirà una successiva valutazione nelle materie per le quali non sia stato raggiunto il monte ore minimo o non sia attestata la frequenza dell'85%.





Limite delle assenze (normativa italiana)

Si rileva che, secondo la normativa italiana di cui alla legge n. 159/2023, il dirigente scolastico è tenuto a monitorare costantemente la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione. In particolare, è richiesto di individuare gli studenti che risultino assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi, senza giustificato motivo. Qualora lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'obbligo educativo, il dirigente scolastico è tenuto a darne segnalazione alle autorità competenti.

Una misura rilevante è l'introduzione dell'articolo 570-ter nel Codice Penale, che prevede specifiche sanzioni penali per la violazione dell'obbligo di istruzione. Le pene previste sono fino a due anni di reclusione per chi non iscriva i propri figli a scuola nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, e fino a un anno di reclusione per i genitori i cui figli superino i quindici giorni di assenza ingiustificata o non frequentino almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificazione.

Ai fini della validità dell'anno scolastico e della valutazione degli studenti nella scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004 e successive modifiche. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Collegio dei Docenti in casi eccezionali, purché le assenze non compromettano la possibilità di valutazione. La non ammissione alla classe successiva o all'esame finale è determinata dall'impossibilità di procedere alla valutazione, previa verifica e verbalizzazione da parte del Consiglio di Classe.





Analogamente, per la scuola secondaria di secondo grado, la validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo, richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Possono essere previste deroghe straordinarie in casi eccezionali, in presenza di assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino la valutazione finale dello studente, secondo il giudizio del Consiglio di Classe. Il mancato rispetto del requisito di frequenza, anche in presenza di eventuali deroghe, comporta l'esclusione dall'esame finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo.

Potranno essere considerate eccezioni a tale limite, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, ma esclusivamente in casi debitamente giustificati:

- motivi di salute (assenze prolungate e continuative);
- terapie o trattamenti programmati;
- donazioni di sangue;
- gravi situazioni familiari;
- attività lavorativa con contratto;
- partecipazione ad attività artistiche, sportive e agonistiche di alto livello.

Le deroghe saranno applicate dal Consiglio di Classe a condizione che non impediscano allo stesso di disporre di elementi sufficienti per la valutazione.

Si sottolinea l'importanza di limitare le assenze ai soli casi di effettiva necessità.

Le assenze dovute a provvedimenti disciplinari sono computate nel totale delle assenze e, pertanto, **non sono soggette a deroghe.**





Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato del 1° ciclo

(Cfr. il D.Lgs. n. 62 del 13 de abril de 2017, art. 1, incisos 1 y 2, il D.M. n. 80 del 3 de octubre de 2007, l'O.M. n. 92 del 5 de noviembre de 2007 y el D.P.R. n. 122 del 22 de junio de 2009, art. 4, incisos 5 y 6, e art. 14, inciso 7)

Criteri di ammissione Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, sono ammessi alla classe successiva e all'Esame di Stato gli alunni che possiedono il seguente requisito:

- Frequenza regolare alle lezioni (entro il limite minimo di presenze previsto dalla normativa).

Criteri per la non ammissione Sempre secondo l'art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, in caso di votazioni inferiori a sei decimi (insufficienze), il Consiglio di Classe può decidere, con adeguata motivazione, la non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato, basandosi sui seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti:

- Valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- Risultati insoddisfacenti al termine delle attività di recupero previste;
- Mancanza di partecipazione e/o interesse da parte dell'alunno nel dialogo educativo;
- Scarsi risultati ottenuti rispetto alle reali potenzialità dello studente;
- Valutazione negativa del percorso dell'alunno rispetto al suo livello di partenza;
- Voto in condotta inferiore a sei (6).





Criteri di ammissione alla classe successiva nel 2° ciclo

(Cfr. D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e successivi)

Operazioni di scrutinio e possibili deliberazioni L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato richiede i seguenti requisiti:

- Frequenza regolare alle lezioni;
- Assenza di sanzioni disciplinari gravi (che precludono l'ammissione secondo l'art. 4 del D.P.R. 249/1998);
- Una votazione non inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna disciplina;
- Un voto in condotta non inferiore a sei decimi (6/10).

Sospensione del giudizio (Debito formativo) Nel caso di lacune in una o più discipline, il Consiglio di Classe può decidere la **sospensione del giudizio**. Questo significa che la decisione sull'ammissione viene rinviata, dando allo studente la possibilità di raggiungere gli obiettivi di apprendimento durante l'estate, tramite lo studio individuale o il supporto di corsi di recupero. La sospensione è possibile solo se le insufficienze riportate non sono così gravi o numerose da rendere oggettivamente impossibile il recupero in vista dell'anno scolastico successivo. Al termine del periodo di preparazione estiva, si svolgeranno le prove di verifica finali (esami di riparazione). Sulla base dell'esito di tali prove, il Consiglio di Classe formulerà il giudizio definitivo, deliberando l'ammissione o la non ammissione (bocciatura) alla classe successiva.

La decisione di non ammissione dello studente alla classe successiva è determinata dalla presenza di insufficienze tali da rendere effettivamente impossibile — durante il periodo di





sospensione delle attività didattiche — il recupero delle lacune nella preparazione generale, in vista delle esigenze del successivo anno scolastico.

Il rendimento è considerato gravemente insufficiente nei seguenti casi:

- esito di valutazioni sistematicamente gravemente insufficienti;
- risultati non soddisfacenti a seguito delle attività di recupero;
- mancanza di partecipazione e di interesse da parte dello studente alle attività specifiche promosse dalla scuola;
- voto di condotta inferiore a sei (6).

Autonomia del Consiglio di Classe e criteri di riferimento

Il Collegio dei Docenti stabilisce che ogni decisione relativa alla promozione o alla non promozione è di competenza del Consiglio di Classe, in quanto organo sovrano. Il Consiglio di Classe delibererà caso per caso, sulla base della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari previsti per l'anno successivo e di seguire proficuamente il percorso didattico.

Esami di recupero dei debiti formativi

Gli esami di recupero si svolgono in due sessioni: dicembre e febbraio. Nel caso in cui lo studente non superi l'esame nella sessione di febbraio, sarà competenza del Consiglio di Classe deliberare in merito all'ammissione alla classe successiva.





Criteri di attribuzione del Credito Scolastico

(Cfr. il D.P.R. n. 423 del 23 de julio de 1998, modificado por el D.M. n. 42 del 22 de mayo de 2007, por el D.M. n. 99 del 16 de diciembre de 2009 y por el D.Lgs. n. 62 del 13 de abril de 2017, art.15 y Anexo A, Disegno di legge 17 aprile 2024)

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, negli scrutini finali degli ultimi tre anni del liceo, il Consiglio di Classe attribuisce a ciascuno studente promosso alla classe successiva un punteggio relativo ai risultati scolastici, denominato **“credito scolastico”**, che concorre alla determinazione del punteggio finale dell’Esame di Stato.

Il credito scolastico può tenere conto anche del **“credito formativo”**, inteso come il riconoscimento di esperienze qualificate e debitamente documentate, svolte sia all’interno sia all’esterno della scuola, purché coerenti con l’indirizzo liceale prescelto. Tali competenze possono essere maturate in ambiti e settori della società civile connessi alla formazione della persona e alla crescita umana, civile, culturale e sportiva. I Consigli di Classe verificano la coerenza di tali esperienze con i percorsi di studio.

Punteggi attribuibili per il credito scolastico

Le seguenti fasce, con le relative bande di oscillazione, sono previste dall’Allegato A del D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017:

Media dei voti	II anno	III anno	IV anno
M < 6	-	-	7–8
M = 6	7–8	8–9	9–10





$6 < M \leq 7$	8–9	9–10	10–11
$7 < M \leq 8$	9–10	10–11	11–12
$8 < M \leq 9$	10–11	11–12	13–14
$9 < M \leq 10$	11–12	12–13	14–15

In conformità con la normativa vigente, il credito scolastico:

- deve essere attribuito nel rispetto delle bande di oscillazione previste dalla tabella ministeriale;
- deve essere espresso in numeri interi;
- deve tenere conto, oltre che della media dei voti, anche di altri elementi quali la frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative, nonché di eventuali crediti formativi (senza uscire dalla banda di oscillazione).

N.B. In base alla legge n. 159/2023, solo gli studenti con un voto di condotta pari o superiore a nove (9) possono conseguire il punteggio massimo del credito scolastico.

In tal senso, il Collegio dei Docenti definisce i criteri di attribuzione del credito scolastico, individuando gli elementi da valorizzare e il relativo peso.

Criteri deliberati dal Collegio dei Docenti

In virtù della propria autonomia didattica, il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri per l'attribuzione del credito scolastico:





- a. Promozione conseguita con aumento del voto in alcune discipline o a seguito del superamento delle prove previste per gli studenti con sospensione del giudizio, salvo eventuali eccezioni deliberate all'unanimità dal Consiglio di Classe.
- b. Numero significativo di assenze non dovute a motivi di salute o a gravi e documentati motivi personali o familiari; assenze o ritardi non giustificati.
- c. Valutazione non positiva o non pienamente positiva dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo.
- d. Parte decimale della media (PDM) tale che $PDM > 0,45$, senza arrotondamento; assenza di insufficienze nel primo quadrimestre e assenza di sospensione del giudizio.
- e. Valutazione più che positiva dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo.
- f. Partecipazione proficua ad attività complementari e integrative (anche extracurricolari) organizzate dalla scuola.
- g. Presenza di almeno un credito formativo.
- h. Media finale dei voti (M) pari o superiore a 9.

Riferimenti:

a-b-c = attribuzione del punteggio minimo della banda

d-e-f-g-h = attribuzione del punteggio massimo della banda

Criteria per l'attribuzione del credito formativo

Considerato che:





1. il credito formativo contribuisce alla determinazione del credito scolastico all'interno delle rispettive bande di oscillazione;
2. la certificazione rilasciata da Enti, Associazioni o Istituzioni presso cui lo studente ha svolto l'esperienza deve contenere, secondo quanto previsto dal D.M. 49/2000, una descrizione almeno sintetica dell'attività svolta, da cui risulti che non si tratta di un'esperienza occasionale, ma significativa ai fini della formazione personale, civile e sociale dello studente;

il Consiglio di Classe valuta le certificazioni relative alle seguenti attività:

- esperienze lavorative o di tirocinio coerenti con l'indirizzo di studi, finalizzate all'acquisizione di competenze specifiche;
- partecipazione ad attività culturali con carattere di continuità (almeno 25 ore);
- partecipazione proficua a progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, con frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli incontri e partecipazione ad attività certificate dai responsabili del progetto (es. laboratorio artistico e grafico, fisica, matematica, scienze o altri, con durata di almeno 30 ore);
- partecipazione a corsi di lingua straniera (Cambridge, DELE, DELF/DALF, FIT o altri enti riconosciuti), con certificazione del livello raggiunto e frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del corso;
- soggiorni linguistici all'estero (almeno due settimane con un minimo di 20 ore settimanali di attività);
- certificazione ECDL (Patente Europea del Computer);
- pratica sportiva o coreutica a livello professionale o semiprofessionale (inclusa la danza e la formazione arbitrale), certificata da enti riconosciuti (frequenza annuale);
- attività di volontariato documentate presso associazioni riconosciute, con indicazione di tempi, modalità e frequenza;
- studi musicali svolti con continuità presso istituti riconosciuti;





- stage formativi presso università o istituti di ricerca.

Valutazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro

(Cfr. la Nota MIUR n. 9750 del 8 de octubre de 2015, la Nota MIUR n. 7194 del 24 de abril de 2018, decreto n.226 del 12 de noviembre de 2024)

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività di ex Alternanza Scuola-Lavoro, oggi inquadrate nei **Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)**, si fa riferimento alle normative statali sull'Esame di Maturità e alle Ordinanze Ministeriali annuali per le scuole italiane all'estero. Il peso di tali percorsi, la loro realizzazione pratica e la relativa documentazione saranno valutati in coerenza con le disposizioni in vigore al momento dello svolgimento dell'Esame di Stato.

Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo

Criteri di ammissione

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sono ammessi all'**Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione** (salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998) gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:





- frequenza regolare delle lezioni, con un massimo del 25% del monte ore di assenza (si veda anche il capitolo: *Criteri di ammissione allo scrutinio finale: frequenza*), fatte salve le eventuali deroghe previste dalla normativa vigente, ovvero frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;
- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei (6);
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei (6), nella scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza deliberare immediatamente l'ammissione e assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La consegna e la valutazione positiva di tale elaborato costituiscono condizione per l'ammissione alla classe successiva. La mancata consegna entro l'inizio dell'anno scolastico successivo (o in sede d'esame), o una valutazione non sufficiente, comportano la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO), secondo quanto previsto dall'indirizzo di studi nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Per i candidati ammessi al penultimo o all'ultimo anno a seguito di esame di idoneità, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'Esame di Stato sono definiti dal decreto di cui all'art. 14, comma 3, ultimo periodo.

Casi particolari

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017, in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame di Stato.





Conseguimento del titolo di Bachiller

L'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del D.Lgs. n. 62/2017 consente l'ammissione all'Esame di Stato anche in presenza di insufficienze, purché il Consiglio di Classe motivi adeguatamente tale decisione. Tuttavia, la normativa argentina non consente il conseguimento del titolo di **Bachiller** in presenza di insufficienze; pertanto, è necessario che i debiti formativi siano recuperati.

A tal fine, si configurano le seguenti possibilità:

- nel caso in cui lo studente non intenda sostenere l'Esame di Stato, può comunque conseguire il titolo di Bachiller, purché non presenti insufficienze; in caso contrario, dovrà sostenere gli esami di recupero entro il mese di febbraio;
- nel caso in cui uno studente sia ammesso all'Esame di Stato con una o più insufficienze nelle discipline del curriculum italiano, il debito si considera colmato qualora l'esito dell'esame sia positivo;
- nel caso in cui uno studente presenti insufficienze nelle discipline del curriculum italiano e non superi l'Esame di Stato, per conseguire il titolo di Bachiller dovrà sostenere gli esami di recupero di tutte le discipline insufficienti entro il mese di febbraio;
- nel caso in cui l'ammissione all'Esame di Stato avvenga in presenza di insufficienze nelle discipline del curriculum argentino, anche in caso di esito positivo dell'esame, per conseguire il titolo di Bachiller sarà necessario recuperare tutte le insufficienze entro il mese di febbraio.

